

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
IRPEF**

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 22 DEL 26 MARZO 2007

Art. 1 – Finalità e contenuto del regolamento

– 1. In applicazione al comma 142 della Legge n.296 del 27.12.2006 – Legge Finanziaria 2007, il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate tributarie, al fine di determinare e razionalizzare l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF comunale, adotta apposito regolamento, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n.446, e successive modificazioni.

Art. 2 -Modalità di applicazione – 1.

Il Comune ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, istitutivo dell'addizionale comunale IRPEF, può determinare annualmente la percentuale dell'aliquota da applicare e altresì disporre la sua variazione nella misura minima e massima stabilite dalla Legge.

2. La variazione dell'aliquota è da determinarsi con apposito atto deliberativo da parte dell'organo competente da pubblicarsi nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Art. 3 – Esenzioni – 1 .

Nel rispetto degli equilibri di bilancio, previa dettagliata relazione del responsabile del servizio finanziario, il consiglio comunale può determinare delle soglie di esenzione nei confronti dei cittadini che posseggano specifiche situazioni reddituali .

2. – L'esenzione potrà essere riconosciuta, a coloro che saranno in possesso delle situazioni che, anno per anno, l'organo competente stabilirà sulla scorta di quanto eventualmente previsto al comma 1.

Art. 4 – Modalità di riversamento ai Comuni –

1. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso l'istituzione di apposito codice tributo assegnato a ciascun comune.

2. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera nel sito informatico, sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero nella misura vigente per l'anno precedente in caso di pubblicazione successiva a tale termine.

Art. 5 – Decorrenza e validità - 1.

Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2007 e, unitamente alla relativa deliberazione di approvazione, viene inviato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

INDICE

ART. 1	Finalità e contenuto del regolamento
ART. 2	Modalità di applicazione
ART. 3	Esenzioni
ART. 4	Modalità di riversamento ai Comuni
ART. 5	Decorrenza e validità